Diritto vigente	Nuovo
OPP 2:	OPP 2:
Art. 1 cpv. 3	Art. 1 cpv. 3
³ Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano 1'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento.	³ Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano 1'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento. La 13 ^a mensilità della rendita di vecchiaia di cui all'articolo 34 ^{ter} della legge federale del 26 dicembre 1946 ¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) non è presa in considerazione per la valutazione dell'adeguatezza di un piano di previdenza.
Art. 27h cpv. 1	Art. 27h cpv. 1
¹ Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali a risparmio e dei capitali di copertura da trasferire.	¹ Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali.Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali di previdenza, compresi gli accantonamenti tecnici.

Art. 53 cpv. 6	Art. 53 cpv. 6 e 7
⁶ La legge del 23 giugno 2006 ¹⁹⁶ sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.	⁶ La legge del 23 giugno 2006 ¹⁹⁷ sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente sono autorizzate alle seguenti condizioni: a. fino al massimo all'1 per cento del patrimonio di previdenza per la gestione delle liquidità dell'istituto di previdenza e in particolare per la copertura degli impegni derivanti dalla copertura dei rischi di cambio; b. fino al massimo al 4 per cento del patrimonio di previdenza per al massimo 30 giorni civili per la copertura di un bisogno di liquidità connesso alla copertura dei rischi di cambio. ⁷ Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non devono aver alcun effetto leva sul patrimonio investito.
Art. 55 lett. e	Art. 55 lett. e
Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:	Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
e. 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;	e. 30 per cento: per gli investimenti in valute estere <mark>senza</mark> <mark>copertura dei rischi di cambio;</mark>

1+	62~		1
Art	02a	cnv.	- /

¹ L'età ordinaria di pensionamento delle donne nella nella legge federale del 20 dicembre 1946²⁴⁶ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).

Art. 62a cpv. 1

¹ L'età ordinaria di pensionamento delle donne nella LAVS²⁴⁷ vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).

In questa disposizione, nel diritto vigente è indicato il titolo completo.

Art. 62d

L'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021²⁴⁹ della legge federale del 20 dicembre 1946²⁵⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LPP.

Art. 62d

L'età di riferimento stabilita alla lettera a lettere a-d delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021²⁵⁰ della LAVS²⁵¹ vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LPP.

Allegato cpv. 1

¹ Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è determinato come segue:

$$\frac{\text{Vv x } 100}{\text{Vk}} = \text{Deckungsgrad in Prozent}$$

Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all'utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all'articolo 47 capoverso 2. La riserva di contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), le riserve di fluttuazione e le riserve di fluttuazione nella ripartizione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.

Allegato cpv. 1

¹ Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è determinato come segue:

$$\frac{\text{Vv x } 100}{\text{Vk}} = \text{Deckungsgrad in Prozent}$$

Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all'utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all'articolo 47 capoverso 2. La riserva di contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), le riserve di fluttuazione e le riserve di fluttuazione nella ripartizione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.

Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali di previdenza e accantonamenti tecnici).

Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di copertura), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione dell'aumento della speranza di vita).	
OPP 3:	OPP 3:
Art. 2 cpv. 2	Art. 2 cpv. 2 e 3
² L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.	 ² L'intestatario può: a. designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i loro diritti; b. includere nella cerchia dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numero 1 una o più persone menzionate al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i loro diritti; c. modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e precisare i diritti di ciascuna di queste persone. 3 In caso di precisazione dei diritti, l'intestatario non può ridurre la frazione di uno dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1 o 2 a meno del 10 per cento.
OLP:	OLP:
Art. 8a cpv. 1	Art. 8a cpv. 1
¹ In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l'articolo 22 LFLP, il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici dovuti all'atto del divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l'articolo 12 OPP 2 ¹⁸ . L'articolo 65 <i>d</i> capoverso 4 LPP ¹⁹ non è applicabile. ²⁰	¹ In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l'articolo 22 LFLP, il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici effettuati fino al momento del promovimento della procedura di divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l'articolo 12 OPP 2 ¹⁸ . L'articolo 65 <i>d</i> capoverso 4 BVG ¹⁹ LPP non è applicabile. ²⁰

Art. 15 cpv. 3
³ In caso di precisazione dei diritti, gli assicurati non possono ridurre la frazione di uno dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1 o 2 a meno del 10 per cento.